
L'evoluzione della normativa nazionale

Dopo il richiamo alle norme primarie che vietano alle assicurazioni di erogare finanziamenti diretti nei confronti di persone fisiche e microimprese, è indicato che tali crediti a) possono essere acquisiti dal beneficiario originario, anche persona fisica o micro-impresa, nel momento in cui sono maturati per il soggetto cedente; b) possono essere iscritti tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche e tra gli attivi di riferimento per il calcolo del rendimento delle gestioni separate se sono rispettati i criteri di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e coerenza con il profilo di rischio e la durata delle passività assicurative; c) sono iscritti in bilancio tra i crediti di imposta e i relativi proventi, anche ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate, sono ripartiti in base al criterio del costo ammortizzato.

Nel 2020, sono stati rilasciati due pareri¹⁰⁰ all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in relazione ai documenti di natura contabile concernenti il Principio Contabile Nazionale 33 ("Passaggio ai principi contabili nazionali") e il Documento Interpretativo 6 (D.L. 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio").

3.3.2. - Iniziative in materia di semplificazione e ammodernamento della regolamentazione secondaria

Trasferimento dei portafogli in run-off – Con il Provvedimento IVASS n. 107 del 12 gennaio 2021 è stato modificato il Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 per consentire il trasferimento di un portafoglio costituito "da soli sinistri" a favore di altra impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'intervento normativo allinea gli orientamenti dell'IVASS a quelli di altri Paesi europei e offre maggiore flessibilità al mercato nell'organizzazione dell'attività assicurativa, ferma restando la salvaguardia degli interessi degli assicurati.

Piani di risanamento e di finanziamento – È stato sottoposto a consultazione pubblica lo schema di regolamento che disciplina i piani di risanamento e di finanziamento delle assicurazioni, individuali e di gruppo, in attuazione dell'art. 223-ter del CAP. La nuova disciplina, emanata il 27 aprile 2021, è volta a favorire il tempestivo riallineamento ai requisiti patrimoniali in presenza di violazioni dei minimi regolamentari, individuando tempi, modalità e competenze per la predisposizione e l'approvazione dei predetti piani.

Maggiorazioni di capitale – È stata avviata una consultazione pubblica a marzo 2021 sullo schema di regolamento che disciplina profili attuativi concernenti il processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (*capital add-on*) in presenza di scostamento dagli standard di *governance* delle compagnie di assicurazione, di cui agli artt. 47-*sexies* e 216-*septies* del CAP. La disciplina mira a garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione.

Tale regolamento, insieme al regolamento sui piani risanamento e di finanziamento, completa l'adeguamento della regolamentazione di settore al *framework Solvency II*.

Progetto di riforma della disciplina dei prodotti linked – Nel 2020 è stato dato avvio alla revisione delle norme regolamentari in materia di polizze *index e unit-linked* (Circolare ISVAP n. 474/2002 per le *unit-linked* e Regolamento IVASS n. 32/2009 per le *index linked*). La disciplina richiede

¹⁰⁰ Lo Statuto OIC prevede una richiesta di parere alle Autorità e ai Ministeri per le aree di rispettiva competenza in relazione ai Principi Contabili Nazionali o per qualunque altro documento a valenza interpretativa e applicativa emanato da OIC.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

interventi di aggiornamento connessi con l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria (*Solvency II*, *IDD*, nuove previsioni introdotte dalla legislazione primaria in tema di *PIR*).

I profili di maggiore rilievo riguardano: a) gli investimenti ammissibili a copertura delle *riserve tecniche* e i relativi limiti che, in linea con *Solvency II*, non possono essere più restrittivi di quelli previsti dalla normativa per gli *OICVM* e tengono conto della normativa sui *PIR*; b) la determinazione delle spese anche al fine di garantirne una rappresentazione chiara nei documenti precontrattuali e contrattuali previsti dalla Regolamentazione europea e nazionale e comparabile con altri prodotti; c) le garanzie e il valore del contratto nel tempo.

Provvedimento IVASS n. 101 del 15 dicembre 2020 – Il Provvedimento 101/2020 ha eliminato dal 5 febbraio 2021 l'obbligo per gli *intermediari* iscritti nelle sezioni A, B o F del *RUI* di comunicare il rinnovo del *contratto di assicurazione* obbligatorio a copertura dei danni alla clientela causati nell'esercizio dell'attività di intermediazione. Tale obbligo prevedeva la comunicazione periodica all'*IVASS* della relativa documentazione¹⁰¹ entro il 5 febbraio di ogni anno e l'indicazione nel *RUI* come “inoperativi” degli *intermediari* che non avessero effettuato la comunicazione nei termini previsti (90 giorni dalla scadenza).

Con il Provvedimento 101, che si inserisce nell'ambito delle misure a sostegno degli operatori e dei consumatori nel periodo dell'emergenza sanitaria, l'*IVASS* ha consentito di anticipare l'applicazione della citata norma abrogativa contenuta nel Provvedimento 97/2020, che avrebbe esplicitato i suoi effetti a partire dal 2022.

3.3.3. - Analisi e Verifiche di Impatto Regolamentare (AIR e VIR)

L'*IVASS* continua a improntare la propria attività di regolamentazione ai principi di trasparenza e proporzionalità, consultando i soggetti interessati fatti salvi i casi di atti normativi aventi natura meramente applicativa o per i quali sussistono le condizioni di necessità e di urgenza¹⁰².

Nel 2020 sono stati emanati due Regolamenti, sette Provvedimenti normativi, di cui tre di modifica di Regolamenti, e 18 lettere al mercato. Sono state eseguite due *AIR* finali¹⁰³ e un *VIR*¹⁰⁴.

I Regolamenti emanati sono stati preceduti da una pubblica consultazione e, nel caso del Regolamento *IVASS* n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei *prodotti assicurativi (POG)*¹⁰⁵, considerata la rilevanza della materia e degli effetti sui destinatari, è stata condotta una analisi d'impatto (*AIR*).

¹⁰¹ Rinnovo del contratto di assicurazione della r.c. ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura.

¹⁰² Art. 191 del CAP e Regolamento *IVASS* n. 3 del 5 novembre 2013 di attuazione della L. n. 262/2005.

¹⁰³ Le *AIR* finali hanno riguardato, rispettivamente, un Regolamento e un Provvedimento normativo.

¹⁰⁴ La *VIR* ha riguardato un Provvedimento recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti dell'Istituto.

¹⁰⁵ L'*AIR* finale è inclusa nella Relazione al Reg. *IVASS* n. 45 del 4 agosto 2020, https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2020/n45/Relazione_regolamento_POG_45_2020.pdf.

L'evoluzione della normativa nazionale

I Provvedimenti hanno in prevalenza innovato le disposizioni vigenti, a seguito del recepimento di norme nazionali o dell'Unione europea e sono caratterizzati da ristretti margini di discrezionalità o hanno avuto finalità esclusivamente applicativa. È stato oggetto di AIR e di VIR¹⁰⁶ solo il provvedimento che ha rivisto la materia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIP) per i canali di competenza dell'IVASS.

Le 18 lettere al mercato non sono state sottoposte ad AIR poiché avevano tutte finalità esclusivamente interpretativa o applicativa.

Sono state avviate due pubbliche consultazioni su schemi di provvedimento. Stante la rilevanza delle materie trattate e delle innovazioni introdotte, l'Istituto ha eseguito la VIR e l'AIR preliminare sullo schema di Provvedimento recante modifiche al regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 con riferimento al trasferimento di portafogli in *run-off*¹⁰⁷.

Sono state intensificate le occasioni di confronto con la Direzione Affari Giuridici Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'Osservatorio AIR. Per gli aspetti di *better regulation*, è stata aggiornata la procedura AIR e VIR dell'Istituto in modo da lasciare evidenza, sul sito internet¹⁰⁸, anche dei documenti relativi a pubbliche consultazioni concluse.

3.3.4. - *Frequently Asked Questions*

Sono state fornite indicazioni al mercato in materia di:

- disciplina applicabile all'obbligo di redazione della relazione sulle politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione, previsto dall'art. 46 del Regolamento IVASS 40/2018, confermando le modalità già adottate nell'esercizio 2019 e prorogando il termine di invio al 30 aprile 2021, per esigenze di coordinamento con le disposizioni in materia di obblighi di aggiornamento professionale;
- Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 e Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 relativi a distribuzione di prodotti assicurativi e POG, con riferimento a: disciplina della consulenza, trattamento degli incentivi e relativa informativa, obblighi di registrazione, comunicazione e la reportistica sui reclami, obblighi di verifica delle procedure POG;
- prova di idoneità 2020 per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del RUI, bandita con Provvedimento n. 103 del 15 dicembre 2020, al fine di precisare il perimetro dei contenuti della prova;

¹⁰⁶ La VIR e l'AIR sul Provv. IVASS 97/2020, recante modifiche e integrazioni ai Reg. ISVAP 23/2008, 24/2008 e IVASS 38/2018, 40/2018 e 41/2018 (in vigore dal 31 marzo 2021), sono nella Relazione di accompagnamento, https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_97/Relazione_provvedimento_97_2020.pdf.

¹⁰⁷ Provvedimento recante modifiche al Reg. ISVAP 14 / 2008 concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. La VIR e l'AIR preliminare sono nel Documento di consultazione 5 / 2020, https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubbl-cons/2020/05-pc/Documento_di_consultazione_n.5_Revisione_Reg.14-2008.pdf.

¹⁰⁸ I documenti di consultazione sono inclusi nella sezione del sito IVASS ove sono presenti tutti gli elementi del percorso normativo, <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/index.html>.

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

- termine ultimo del 12 giugno 2020 per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2019/1935 in materia di adeguamento degli importi dei massimali minimi della r.c. professionale e della capacità finanziaria degli **intermediari**.

3.4. - Relazioni con le altre Autorità e organismi

Nell'ambito del processo di consolidamento del settore bancario e assicurativo, sono stati rilasciati pareri all'Antitrust relativi a quattro operazioni che hanno coinvolto compagnie di assicurazione in relazione ad altrettanti progetti di acquisizione.

È stato fornito supporto tecnico al Ministero delle Politiche Agricole che, con decreto del 23 dicembre 2020, ha rivisto i massimali per le **polizze** sull'esercizio dell'attività venatoria.

L'Istituto ha collaborato con il Ministero della Giustizia per la predisposizione dei decreti che stabiliscono gli schemi-tipo di **polizze** fideiussorie e indennitarie decennali previste dalla normativa sugli immobili in costruzione.

4. - INIZIATIVE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19

L'emergenza epidemiologica dal primo trimestre del 2020 è stata oggetto di studi di impatto, cui hanno fatto seguito misure di mitigazione dei rischi a tutela del consumatore e a salvaguardia della stabilità finanziaria. Ai provvedimenti e raccomandazioni emanate nel contesto europeo e internazionale, nei consessi (**EIOPA**, **IAIS**, **FSB**, Commissione, **ESRB**, **OCSE**) in cui ha collaborato anche l'**IVASS** per garantire un costante scambio di informazioni, si affiancano le misure adottate dall'Istituto sul piano nazionale.

Rispetto al *lockdown* dei primi mesi del 2020, alcune misure prese a livello nazionale (cfr. Relazione annuale sul 2019), correlate alle restrizioni più stringenti adottate in quel periodo, sono cessate, mentre per altre ne è stata disposta la proroga o sono stati adottati nuovi provvedimenti volti a fornire ristori economici alle categorie più penalizzate dalle restrizioni.

Numerosi interventi adottati nei primi mesi del 2020 sono stati prorogati e tra questi, in particolare, è stata prorogata al 31 luglio 2021 la previsione di modalità operative semplificate¹⁰⁹ per la sottoscrizione e le comunicazioni relative ai contratti assicurativi¹¹⁰ (cfr. il riquadro successivo), che assume particolare rilievo per l'attività di imprese e **intermediari**.

La semplificazione dei contratti assicurativi

La pandemia ha reso necessario sperimentare anche nel settore assicurativo modalità emergenziali per la gestione dei rapporti con la clientela, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle attività assicurative, tenendo conto delle limitazioni imposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

¹⁰⁹ Art. 33 del D.L. 34/2020 "Rilancio" e ss.mm.ii.

¹¹⁰ In un primo tempo, il D.L. Agosto, all'art. 72 (D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. 126/2020) ha disposto la proroga dell'art. 33 del D.L. "Rilancio" fino al 15 ottobre 2020, data all'epoca prevista come termine dello stato di emergenza. Successivamente, l'art. 1, comma 3, D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. 159/2020, ha prorogato il medesimo art. 33 fino al 31 dicembre 2020. Da ultimo, l'art. 33 è stato prorogato dal decreto "Milleproroghe" (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21) fino al 31 aprile 2020, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Iniziative a fronte dell'emergenza COVID-19

L'art. 33 del Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020) ha confermato, estendendone l'applicazione anche ai settori assicurativo e finanziario, quanto già statuito dall'art. 4 del D.L. n. 23/2020 per i contratti bancari, prevedendo, per la durata dello stato emergenziale, modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti.

La norma in argomento ha previsto, in deroga alla normativa generale, che il consenso per il perfezionamento di contratti assicurativi e finanziari possa essere prestato anche mediante posta elettronica non certificata o altri strumenti idonei, al ricorrere di specifiche condizioni¹¹¹. Analoghe modalità semplificate sono state introdotte per l'esercizio di diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. La disposizione è stata prorogata, con tre interventi legislativi successivi, al 30 aprile 2021.

Per rendere strutturale la semplificazione della sottoscrizione dei contratti del comparto finanziario mediante una riforma coordinata e organica, al di fuori del contesto emergenziale, è stato avviato un dialogo con il MEF, con le altre Autorità di settore e con le associazioni maggiormente rappresentative del mercato. È condivisa l'opportunità di modifiche alla legislazione vigente in materia di sottoscrizione contrattuale per consentire una semplificazione che supporti e favorisca la digitalizzazione del collocamento dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, nel rispetto degli standard europei e nazionali.

L'Istituto, ha avviato riflessioni per individuare soluzioni normative che contemperino gli obiettivi di semplificazione con i necessari presidi in materia di identificazione della clientela, formazione di un consenso consapevole, integrità, completezza dell'informazione e della documentazione, prevenzione delle frodi.

Le riflessioni riguardano anche la promozione dell'utilizzo delle tecnologie digitali, per rendere più semplici e immediati i rapporti tra distributori dei prodotti assicurativi e la clientela, mediante soluzioni normative che coniughino le istanze di semplificazione con adeguati presidi di protezione del consumatore.

Sul piano internazionale, oltre alle misure adottate nel primo trimestre 2020 (cfr. Relazione 2019), rilevano le seguenti.

L'EIOPA ha pubblicato le precisazioni sulle aspettative di vigilanza sull'applicazione da parte di imprese e intermediari dei requisiti POG in relazione all'emergenza COVID-19 (8 luglio 2020)¹¹². La raccomandazione, rivolta alle imprese produttrici, chiede di affrontare i rischi di condotta derivanti dalle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, sulla base di ponderate valutazioni di *product governance* sui singoli prodotti e in un'ottica di medio-lungo periodo.

Inoltre, l'EIOPA ha delineato i principali rischi di stabilità finanziaria e le vulnerabilità per il settore assicurativo e pensionistico e raccomanda che qualsiasi distribuzione di dividendi non

¹¹¹ Art. 33 del D.L. "Rilancio" (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi): "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento a un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità".

¹¹² <https://www.ivass.it/normativa/internazionale/internazionale-ue/linee-guida-eiopa/opinioni-supervisory-statement/eiopa-pog-statement-july2020.pdf>

L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

superi le soglie di prudenza (18 dicembre 2020)¹¹³. Viene rinnovato il richiamo alle compagnie ad adottare estrema prudenza nelle politiche di gestione del patrimonio. La distribuzione dei dividendi, il riacquisto di azioni proprie e la determinazione di remunerazioni variabili non dovrebbero eccedere limiti di prudenza; la potenziale riduzione quali-quantitativa di capitale non dovrebbe ridurre i fondi propri a un livello inadeguato a fronteggiare le esposizioni ai rischi; ciò al fine di salvaguardare la capacità delle imprese di assicurazione di assorbire, anche in prospettiva, gli impatti dell'emergenza epidemiologica sui loro modelli di business e sulla loro solvibilità, liquidità e situazione finanziaria.

Il Comitato Europeo per il rischio sistemico ha adottato raccomandazioni e provvedimenti per mitigare l'impatto della pandemia da COVID-19 sul sistema finanziario¹¹⁴.

La Commissione Europea ha pubblicato un elenco di “migliori pratiche” in risposta al Coronavirus per offrire sostegno a consumatori e imprese (14 luglio 2020)¹¹⁵. Tale elenco definisce concretamente il modo in cui i diversi partecipanti al mercato possono sostenere i cittadini e le imprese durante la crisi, con moratorie sui pagamenti per i prestiti ai consumatori e alle imprese e per i contributi assicurativi, pagamenti più sicuri senza contante, l'erogazione rapida di prestiti per attenuare l'impatto del coronavirus, il trattamento e la riscossione più rapidi possibili delle indennità di assicurazione legittime.

¹¹³ https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-outlines-key-financial-stability-risks-and-vulnerabilities-insurance-and-pension_en

¹¹⁴ <https://www.esrb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html>

¹¹⁵ https://www.ivass.it/covid-19/Risposta_al_coronavirus_la_Commissione_accoglie_con_favore_le_migliori_pratiche_per_fornire_sostegno_ai_consumatori_e_alle_impresa.pdf

https://www.ivass.it/covid-19/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en.pdf

PAGINA BIANCA

L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

IV. - L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE**1. - LA VIGILANZA PRUDENZIALE**

In un contesto economico finanziario fortemente influenzato dagli effetti della crisi sanitaria, sono state implementate specifiche iniziative di vigilanza volte a verificare i potenziali riflessi negativi sulla situazione delle imprese e dei gruppi assicurativi.

La pandemia ha infatti accentuato i rischi macroeconomici a cui era già esposto il Paese con effetti sulla stabilità finanziaria, in particolare nella prima parte dell'anno. Le condizioni dei mercati finanziari hanno registrato tensioni prolungate conseguenti al perdurare della crisi epidemiologica e al suo riacutizzarsi nel quarto trimestre dell'anno con effetti ulteriormente depressivi della capacità di crescita.

Nel settore assicurativo ai rischi sugli *asset* conseguenti alla instabilità dei mercati finanziari si è associato, soprattutto nella prima parte dell'anno, un trend negativo della produzione. Al fine di valutare la resilienza delle imprese e dei gruppi agli effetti della crisi, l'Istituto ha pertanto avviato, già nel corso dei primi mesi del 2020, specifici monitoraggi con cadenza ravvicinata volti a verificare sia la posizione di solvibilità delle imprese (e dei gruppi) che il **rischio di liquidità**.

Nell'ottica di preservarne la stabilità, l'Istituto ha anche richiamato le imprese a usare estrema prudenza nella distribuzione dei dividendi e nella corresponsione della remunerazione variabile agli esponenti aziendali di vertice al fine di contenere gli impatti della pandemia sulla situazione economica e di solvibilità. Detti richiami sono stati formulati in piena sintonia con le analoghe raccomandazioni diramate dall'*European Systemic Risk Board (ESRB)* e da **EIOPA**.

Nell'ambito delle iniziative adottate dall'Istituto, è stato chiesto alle imprese di prospettare preventivamente le politiche di *pay out*, il cui esame ha visto interlocuzioni istruttorie con 40 compagnie. Le valutazioni sono state condotte correlando la distribuzione e la misura dei dividendi 2020 alla robustezza della dotazione patrimoniale, alla redditività dell'impresa e alla relativa posizione di liquidità.

Tali attività si sono innestate nel consueto processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process*) al fine di pervenire a un giudizio globale sui rischi a cui sono esposti le imprese e i gruppi assicurativi e sui presidi di natura patrimoniale e organizzativa a fronte dei rischi assunti. Per tutte le **imprese vigilate**, è stato effettuato l'esame delle risultanze del *Risk Assessment Framework* attribuendo un rating di vigilanza elaborato anche tenendo conto dell'utilizzo, critico e documentato, del *supervisory judgement*. In tali analisi ha peraltro trovato impulso la verifica delle **riserve tecniche** civilistiche e secondo la metrica **Solvency II**, anche mediante verifiche di *follow up* degli esiti dell'attività ispettiva.

Particolare attenzione è stata prestata al governo societario delle imprese, avuto riguardo agli assetti di governance e ai sistemi di controllo interno, per valutarne l'efficienza e la piena conformità rispetto al Regolamento **IVASS** n. 38/2018. In tale ambito è stata sviluppata un'apposita metodologia per la verifica dei Piani di emergenza rafforzati con le disposizioni del Regolamento n. 38/2018 e con il sistema di governance, il *contingency plan* e la *capital management*

La vigilanza prudenziale

policy dei singoli gruppi. Analogamente è proseguito l'approfondimento dei Piani ICT e e della gestione del *cyber risk*, sfruttando le informazioni desumibili dai Piani predisposti dalle imprese e dalle altre fonti informative disponibili.

Le analisi sulla stabilità delle imprese e dei gruppi hanno riguardato anche la verifica dei modelli interni autorizzati dall'Istituto condotta mediante tecniche di *backtesting* delle calibrazioni adottate che mettono a confronto i valori osservati con quelli stimati dal modello interno. Specifiche analisi sono state parallelamente svolte in relazione ai parametri specifici utilizzati da talune imprese e all'adeguatezza della formula standard a rappresentare la posizione di solvibilità delle imprese.

Il patrimonio informativo utilizzato per l'attività di vigilanza ha beneficiato infine degli esiti delle 236 istruttorie condotte a fronte di procedimenti a istanza di parte ovvero a comunicazioni preventive richieste dalle attuali disposizioni regolamentari.

1.1. - Le azioni di vigilanza nel contesto dell'emergenza sanitaria

Nel 2020 l'intensità dell'azione di supervisione è stata fortemente influenzata dall'epidemia COVID-19 e dagli effetti prodotti su tutti i settori economici, compreso quello assicurativo.

L'emergenza epidemiologica ha determinato, a livello globale, significative tensioni sui mercati finanziari in grado di incidere anche sulla posizione di solvibilità e di liquidità delle imprese assicurative. L'Istituto ha posto in essere iniziative volte a valutare la situazione dell'intero mercato, dei differenti comparti di attività (vita, danni e multiramo) e a individuare possibili debolezze a livello di singola impresa e di gruppo.

In tale ambito, sono stati soggetti a monitoraggio la situazione di solvibilità di tutte le imprese italiane e di liquidità di un campione rilevante di società.


1.1.1. - Monitoraggio sul Solvency Capital Requirement: esiti delle analisi

A seguito dello *shock* subito dai mercati finanziari a marzo 2020 e dei riflessi sui valori delle attività e passività delle imprese di assicurazione, l'Istituto ha avviato dal 13 marzo 2020 un monitoraggio sulla situazione di solvibilità, con periodicità settimanale per le imprese e i gruppi rilevanti dal punto di vista sistemico e mensile per le restanti compagnie. Da giugno la rilevazione ha assunto una frequenza mensile per l'intero mercato.

L'indicatore di solvibilità, per effetto dell'andamento dei mercati finanziari e delle valutazioni *market consistent* di Solvency II, ha evidenziato una rilevante volatilità tra marzo e maggio 2020, per poi segnare una progressiva ripresa, fino a superare a fine 2020 il livello dell'anno precedente.

L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Figura IV.1



L'andamento del *solvency ratio* è stato principalmente influenzato dalle variazioni dello spread sui titoli di stato italiani e della curva dei tassi *risk-free* nel primo semestre 2020. Nei momenti di maggiore tensione, inoltre, il *volatility adjustment* non è stato in grado di compensare adeguatamente le variazioni registrate sullo spread rispetto al *Bund*.

Le imprese che operano nei *rami vita* e multiramo hanno mostrato una volatilità più marcata del *solvency ratio* mentre le imprese che esercitano i soli *rami danni* hanno registrato una maggiore stabilità per la minore sensibilità delle attività e passività alle oscillazioni di mercato.

Nei confronti delle imprese che hanno registrato una maggiore vulnerabilità, ovvero con *indice di solvibilità* inferiore al 130%, si è intervenuti per sollecitare il ripristino di adeguati livelli di solvibilità. Tali imprese hanno effettuato operazioni di rafforzamento patrimoniale per 947 milioni di euro.

1.1.2. - Monitoraggio liquidità: esiti delle analisi

L'Istituto è stato impegnato nel monitoraggio della situazione di liquidità avviato da EIOPA da giugno 2020, con finalità macro e microprudenziali, attraverso la richiesta periodica alle imprese dei flussi di cassa a 30 e a 90 giorni. Il monitoraggio ha rappresentato una novità per la vigilanza del settore assicurativo, strutturalmente meno esposto al *rischio di liquidità*. Per il mercato italiano, l'analisi ha coinvolto tutte le società vita e multiramo e alcune imprese danni caratterizzate da maggior vulnerabilità, con una copertura dell'80% del *business* danni.

Il *rischio di liquidità* in chiave prospettica è stato valutato attraverso l'analisi dell'impatto dei movimenti dei *cashflow* stimati in entrata e in uscita, nonché in termini di capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni senza dover ricorrere alla vendita straordinaria di attivi impattati dalla situazione di crisi. Particolare attenzione è stata rivolta al *liquidity coverage ratio*, il rapporto tra la liquidità iniziale maggiorata dei flussi stimati in entrata (premi, titoli e cedole in scadenza, etc.) e i flussi stimati in uscita (sinistri, riscatti e *spese di gestione*, etc.). L'indicatore è calcolato escludendo le operazioni di acquisto e vendita di titoli, per valutare la capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni senza ricorrere alla vendita straordinaria di *asset* (indicatore maggiore di 1). Nel periodo di osservazione il valore mediano dell'indicatore a 90 giorni è risultato stabile e si attesta

La vigilanza prudenziale

a 2,1 a fine 2020. Cinque imprese sono state oggetto di approfondimenti, a seguito di valori dell'indice inferiori all'unità.

Le analisi non hanno evidenziato situazioni di criticità nella posizione di liquidità prospettica. Le principali voci in grado di influenzare la liquidità (premi, sinistri e riscatti) non hanno infatti registrato, anche nei periodi di massima crisi, andamenti sfavorevoli. A una flessione della raccolta premi, ha fatto riscontro la sostanziale tenuta dei portafogli vita con i riscatti addirittura in lieve diminuzione, nonché una accentuata riduzione della sinistralità in alcuni **rami danni**, in particolare la **r.c. auto** per le limitazioni imposte durante il periodo di pandemia.

1.1.3. - Raccomandazione ESRB sulla politica dei dividendi e remunerazione degli esponenti aziendali

In linea con la raccomandazione emanata dall'**EIOPA**, in data 30 marzo 2020 l'**IVASS** ha inviato una lettera alle imprese chiedendo di adottare, a livello individuale e di gruppo, estrema prudenza nella distribuzione dei dividendi e nella corresponsione della componente variabile della remunerazione agli esponenti aziendali per contenere gli impatti sulla situazione economica e di solvibilità della pandemia. In coerenza con quanto indicato dall'*European Systemic Risk Board (ESRB)*, il 30 luglio 2020 la raccomandazione è stata prorogata fino al gennaio successivo.

Per verificare l'osservanza delle raccomandazioni, l'Istituto ha avviato interlocuzioni con i principali gruppi italiani a seguito delle quali, a valere sugli utili 2019, le imprese hanno deciso di non distribuire ovvero rinviare o sospendere dividendi per un importo pari a 5 punti percentuali dell'**indice di solvibilità** medio.

Il 15 dicembre 2020, l'**ESRB** ha esteso la misura a fine settembre 2021. A seguito di tale decisione, l'**IVASS** ha richiamato le imprese a evitare la riduzione quali-quantitativa del capitale anche per effetto della distribuzione di dividendi o di altri elementi del patrimonio in grado di ridurre i fondi propri a un livello inadeguato a fronteggiare i rischi nel medio termine.

L'approccio seguito dall'Istituto nel dare attuazione alla raccomandazione ha subordinato la possibilità e la misura dei dividendi in relazione alla robustezza della dotazione patrimoniale, alla redditività dell'impresa e alla relativa posizione di liquidità. Nelle valutazioni si è inoltre tenuto conto del livello di esposizione in titoli emessi da controparti bancarie con *rating* pari o inferiore a BBB o relativi a settori particolarmente esposti alla crisi epidemiologica.

Nei primi mesi del 2021 sono state avviate interlocuzioni con le 40 imprese che hanno manifestato l'intenzione di distribuire dividendi (62,5% della raccolta premi). Per cinque imprese l'Istituto ha richiesto una riduzione del *dividend pay-out* ritenendo che quanto prospettato non rispettasse criteri prudenziali. Nei confronti di altre cinque compagnie è stato raccomandato di differire il pagamento di una parte dei dividendi fino al 30 settembre 2021, previa verifica dell'insussistenza di raccomandazioni di vigilanza ostative.

1.2. - La vigilanza sugli assetti partecipativi e sulla struttura dei gruppi

Nell'attività di vigilanza sugli assetti partecipativi e la struttura dei gruppi, l'**IVASS** valuta la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dei gruppi e delle imprese assicurative. Le valutazioni sono incentrate sulla qualità del potenziale acquirente, sulla solidità finanziaria del progetto di acquisizione nonché sui possibili effetti sulla protezione degli assicurati.

L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Centrale è l'attenzione sugli assetti di *governance* delle società a seguito dell'acquisizione. Le istruttorie seguono le linee guida emanate congiuntamente da [EBA](#), [ESMA](#), [EIOPA](#), volte ad armonizzare i criteri di valutazione e le procedure di vigilanza.

Con riferimento alle operazioni che hanno riguardato la riorganizzazione di alcuni gruppi assicurativi, anche tramite fusioni tra imprese, le valutazioni dell'Istituto hanno tenuto conto degli effetti in termini di semplificazione delle catene partecipative, di efficienza nell'allocazione del capitale e di redditività, anche per effetto delle economie di scala.

1.2.1. - Variazioni degli assetti delle partecipazioni di controllo o qualificate

L'Istituto ha valutato quattro progetti di acquisizione di [partecipazioni](#) di controllo o qualificate in imprese assicurative nell'ambito delle istanze presentate ai sensi dell'art. 68 del [CAP](#).

Le operazioni autorizzate hanno riguardato:

- l'acquisizione da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. di una [partecipazione qualificata](#) in Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (ora S.p.A.). L'operazione è conseguente a un *Accordo di partnership* strategica sottoscritto fra le parti, finalizzato, tra l'altro, al rafforzamento patrimoniale di Cattolica a seguito delle richieste dell'Istituto. L'accordo era subordinato alla trasformazione della forma giuridica da cooperativa in società per azioni e alla stipula di accordi di collaborazione pluriennali nell'*asset management*, nello sviluppo dell'IT e nel *business salute* e *riassicurazione*;
- l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di una partecipazione di controllo, tramite Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., in RBM Assicurazione Salute S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.), società *leader* nel mercato delle assicurazioni [malattia](#);
- l'acquisizione indiretta, da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. di una partecipazione di controllo in Bancassurance Popolari S.p.A. e di [partecipazioni](#) qualificate in Aviva Vita S.p.A. e in Lombarda Vita S.p.A., per il tramite di Unione di Banche Italiane S.p.A. L'assunzione di tali [partecipazioni](#) è conseguente all'esito dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A.;

Nel marzo 2021, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata poi autorizzata ad acquisire, sempre per il tramite di Unione di Banche Italiane S.p.A., il controllo totalitario di Aviva Vita S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A.;

- l'acquisizione da parte di HDI V.a.G., per il tramite di HDI Assicurazioni S.p.A., dell'intero capitale sociale di Amissima Assicurazioni S.p.A.

L'Istituto ha autorizzato l'introduzione negli statuti sociali di Unipol Gruppo S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998 - della clausola che disciplina le modalità per ottenere una la maggiorazione dei diritti di voto. Si è trattato del primo caso di applicazione della norma nel settore assicurativo italiano.

La vigilanza prudenziale

1.2.2. - Evoluzione della struttura dei gruppi

L'esigenza di ampliare la qualità dell'offerta di prodotti e servizi, anche alla luce dei processi di innovazione tecnologica in atto, ha visto diversi gruppi impegnati nell'acquisizione di **partecipazioni** strategiche ovvero nella costituzione di imprese specializzate nei settori finanziario, informatico, dei servizi (anche digitali) e dell'*automotive*.

Sono state valutate sette operazioni, tra le quali assume rilievo la costituzione da parte di un'impresa assicurativa di un Istituto di moneta elettronica (IMEL). L'operazione è stata effettuata, tra l'altro, con l'obiettivo di ampliare il mercato *target* mediante l'offerta di servizi aggiuntivi e di utilizzare le informazioni sulla clientela in termini di abitudini di consumo e di spesa tramite l'analisi dei pagamenti.

Sono state valutate acquisizioni di **partecipazioni** anche in via indiretta in imprese assicurative estere, finalizzate all'espansione dell'operatività transfrontaliera, anche tramite nuove *partnership* con operatori locali.

In altri casi, la riorganizzazione dei gruppi assicurativi ha inteso semplificare la catena partecipativa e perseguire sinergie di costo ed economie di scala.

1.2.3. - Accesso ed estensione dell'attività assicurativa

Le imprese italiane continuano a manifestare interesse a espandere la propria attività, ampliando la gamma dei prodotti offerti e i mercati di riferimento, anche esteri, per rispondere in maniera più completa alle esigenze della clientela.

In tale contesto, l'Istituto ha valutato i progetti di 13 imprese che hanno notificato l'intenzione di esercitare o estendere l'**attività assicurativa** e riassicurativa in regime di **l.p.s.** o di **stabilimento** in Stati **SEE** ovvero in Stati terzi. Le analisi hanno tenuto conto dei progetti industriali e dei potenziali impatti sulla situazione di solvibilità e sul relativo profilo di rischio aziendale. Quattro società sono state inoltre autorizzate a estendere l'attività in altri rami.

L'**IVASS** ha partecipato ai lavori **EIOPA** relativi alla *Brexit* per condividere l'approccio di vigilanza nei confronti delle imprese con operatività transfrontaliera. Dal 1° gennaio 2021 le imprese ubicate nel Regno Unito sono divenute imprese con sede legale in uno **Stato terzo**. Conseguentemente, per continuare a esercitare l'**attività assicurativa** in Italia in regime di **stabilimento**, le imprese inglesi devono essere preventivamente autorizzate dall'**IVASS**. Nel primo semestre 2021, solo Berkshire Hathaway International Insurance Limited ha chiesto ed è stata autorizzata all'esercizio dell'**attività assicurativa** tramite la sede secondaria in Italia.

Con riferimento alle 14 imprese italiane che a fine 2020, operavano nel Regno Unito, quattro società hanno manifestato l'intenzione di proseguire l'attività in UK avvalendosi del regime temporaneo previsto dalla normativa inglese (*Temporary Permission Regime*); le restanti 10 hanno avviato le interlocuzioni per la verifica del rispetto della gestione del *run-off* in funzione della legislazione locale.

Tale attività sono svolte in collaborazione con l'**Autorità di vigilanza** del Regno Unito, sulla base di un *Multilateral Memorandum of Understanding* in vigore dal 1° gennaio 2021 sottoscritto da tutte le Autorità europee.

L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

1.3. - La vigilanza sul sistema di governo societario

La vigilanza sul sistema di governo societario è parte rilevante del processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process*). La necessità che le imprese e i gruppi si dotino di un adeguato sistema di governo societario è, infatti, tra i presupposti fondamentali per garantirne la sana e prudente gestione. L'Istituto valuta l'adeguatezza e l'efficacia della struttura di governo dell'impresa e del gruppo anche in considerazione della complessità e della natura dell'attività svolta, del profilo di rischio e dell'evoluzione del business previsto nei piani strategici.

Sono proseguiti gli approfondimenti sugli assetti di *governance* e sui sistemi di controllo interno per valutarne la conformità al Regolamento IVASS n. 38/2018. Particolare attenzione è stata riservata all'adeguatezza degli assetti organizzativi e delle funzioni fondamentali all'interno dei gruppi. L'esame delle soluzioni adottate dai principali gruppi ha evidenziato la tendenza a centralizzare le funzioni fondamentali, prevedendone l'*esternalizzazione* presso la capogruppo o la principale impresa assicurativa.

L'Istituto ha ritenuto compatibile con il *framework Solvency II* la previsione della coincidenza tra il titolare della *funzione* attuariale o di *risk management* nell'impresa che esternalizza e il titolare della stessa *funzione* presso l'outsourcer cessionaria, nei casi di imprese appartenenti a gruppi che si caratterizzano per la presenza di processi integrati di gestione dei rischi. Nella tipologia ricadono le imprese di gruppi autorizzati all'utilizzo di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale. In tali casi, l'unicità del titolare è in grado di assicurare il coordinamento delle attività necessarie per la gestione e la valutazione dei rischi nell'ambito del gruppo. L'Istituto, nel valutare la scelta organizzativa di accentrare le funzioni attuariale e di *risk management*, tiene conto della necessità di dotare tali funzioni di un'adeguata struttura organizzativa, anche in termini di numero e qualità di risorse, per svolgere in modo efficace l'attività anche per conto delle altre imprese del gruppo.

Parimenti, è stata ritenuta coerente con le disposizioni del Regolamento n. 38/2018 la coincidenza dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa che esternalizza e i titolari delle stesse funzioni presso l'outsourcer cessionaria per le imprese con regime semplificato all'interno dei gruppi.

1.3.1. - Azioni di vigilanza in materia di governo societario

Gli interventi effettuati nel 2020 in materia di assetti di *governance* hanno riguardato il funzionamento degli organi sociali e delle funzioni fondamentali nonché i requisiti di idoneità alla carica dei relativi esponenti. Ulteriori azioni hanno avuto a oggetto le strutture organizzative aziendali, le esternalizzazioni di attività essenziali o importanti e le politiche di remunerazione.

L'Istituto è intervenuto nei confronti di una primaria impresa assicurativa, anche a seguito di accertamenti ispettivi, chiedendo un profondo ricambio dell'*organo amministrativo*, un rafforzamento del sistema di governo societario e dei presidi a garanzia del corretto funzionamento dell'organo e del pieno e consapevole esercizio delle proprie prerogative di indirizzo, gestione e controllo.

Nei confronti di un'impresa vita, a seguito di carenze riscontrate nel governo societario e in particolare nel sistema di gestione dei rischi, l'Istituto ha disposto, ai sensi dell'art. 4 del

La vigilanza prudenziale

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, una maggiorazione del capitale pari al 10% del valore del *Solvency Capital Requirement*. Tale misura, di carattere eccezionale e temporanea, permarrà fino alla completa rimozione delle carenze riscontrate.

In caso di *esternalizzazione* di attività essenziale o importante a fornitori extra SEE, sono stati richiesti specifici presidi organizzativi e contrattuali per garantire che l'ubicazione del fornitore non ostacoli l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS.

Nei casi di *esternalizzazione* di funzioni IT, l'Istituto ha esteso le proprie valutazioni alle politiche e ai processi aziendali nonché al contenuto della documentazione contrattuale, per valutare la sussistenza di presidi organizzativi e contrattuali idonei a consentire un controllo efficace sui servizi in *outsourcing*, inclusi quelli sub-esternalizzati, e di misure per assicurare la continuità delle attività in caso di interruzione o di grave deterioramento della qualità del servizio.

Le analisi sul sistema di *governance* hanno riguardato inoltre le politiche di remunerazione nei confronti degli organi sociali e del personale rilevante approvate dalle Assemblee. L'Istituto ha operato per sollecitare la piena attuazione dell'*Opinion EIOPA* del 31 gennaio 2020 volta a favorire una convergenza in ambito europeo nell'applicazione dei principi cui assoggettare la remunerazione degli organi amministrativi e dei *risk takers*.

1.3.2. - Data governance e piani informatici delle imprese

Nel 2020 sono proseguiti gli approfondimenti sui presidi posti in essere dalle imprese in materia di governo della tecnologia della informazione e comunicazione, anche attraverso le analisi dei Piani ICT.

L'Istituto, per assicurare omogeneità nella valutazione dei Piani ICT, si è dotato di una specifica metodologia di analisi focalizzata su tre aree di valutazione riferite alla completezza del Piano, al ruolo svolto dall'*Organo amministrativo* e alla gestione dei rischi informatici e della *cyber security*.

Sono stati esaminati i Piani di 12 primarie imprese appartenenti a sette gruppi che rappresentano il 64% dei premi raccolti in Italia.

Sono emerse aree di miglioramento. In alcuni casi, sono stati richiesti un ruolo più attivo e consapevole dell'*organo amministrativo* nell'approvare i Piani ICT e una più chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale coinvolto nel governo di tali rischi. Carenze sono state rilevate anche nei processi di gestione dei gravi incidenti di sicurezza informatica e in particolare nel monitoraggio, nella valutazione, nella gestione e comunicazione degli stessi.

Nei confronti di due gruppi assicurativi, è stato necessario intervenire alla luce delle riscontrate incongruenze nel Piano ICT con riguardo al mancato sviluppo delle tematiche sulla *cyber security*, all'incoerenza dell'orizzonte temporale del Piano con quello del *business plan* e all'assenza di analisi sulla architettura, sulle risorse coinvolte e sulla organizzazione adottata.

1.3.3. - Analisi dei piani di emergenza rafforzati: interventi svolti

Sono proseguiti i controlli sui Piani di emergenza rafforzati previsti dall'art. 83 del Regolamento IVASS n. 38/2018 per i *gruppi rilevanti ai fini di stabilità finanziaria*. L'obbligo di

L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

redazione del Piano di emergenza non è stato esteso ad altri gruppi o entità, facoltà prevista dall'art. 83, comma 5, del Regolamento 38/2018.

L'Istituto, avvalendosi di un'apposita metodologia, ha proceduto alla verifica della coerenza dei Piani con le disposizioni del Regolamento n. 38/2018 e con il sistema di *governance*, il *contingency plan* e la *capital management policy* dei singoli gruppi.

I controlli sono stati finalizzati a valutare l'adeguatezza delle misure di risanamento che le imprese potrebbero essere chiamate a realizzare in presenza di situazioni di crisi, la coerenza delle soglie di *recovery* con quelle stabilite nel *risk appetite framework*, la severità degli scenari ipotizzati e l'attuabilità delle azioni di rimedio individuate.

È stato riscontrato un adeguato livello di integrazione dei Piani nel sistema di gestione dei rischi, nel *contingency plan* e nella politica di gestione del capitale, nonché la declinazione di uno specifico sistema di *governance* delle situazioni di crisi, anche attraverso la costituzione di specifici Comitati a supporto dell'*organo amministrativo*.

Per sei gruppi, l'Istituto ha sollecitato una maggiore severità nelle ipotesi di *stress*, una più attenta gestione del *rischio di liquidità* anche in ipotesi di scenari avversi e l'individuazione di *recovery options* più adeguate. Per alcuni gruppi è stata rilevata, inoltre, l'inadeguatezza degli *early warning indicators* per prevenire situazioni di crisi nonché la mancata estensione degli scenari di *shock* alle singole controllate.

1.4. - Il processo di controllo prudenziale (SRP)

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process*) comprende le attività che consentono all'Istituto di pervenire a un giudizio sui rischi a cui sono esposti le imprese e i gruppi assicurativi e sui presidi di natura patrimoniale e organizzativa a fronte dei rischi assunti.

La prima fase del processo è dedicata a valutare i rischi a cui è esposta l'impresa tramite la metodologia quantitativa (*Risk Assessment Framework – RAF*) basata su *KRI* (*Key Risk Indicators*) riferiti alle aree *performance*, *governance*, gestione tecnico/finanziaria e adeguatezza patrimoniale.

Il processo prevede anche una fase qualitativa che consente di includere nella valutazione dei rischi i fattori che non possono essere colti automaticamente dai *KRI* e di tenere conto del complessivo patrimonio informativo dell'Istituto, avuto anche riguardo alla gestione dei processi assuntivi e liquidativi, alle *riserve tecniche*, ai rischi finanziari e di liquidità. Le valutazioni sono integrate dalle analisi dei *business model*, con l'obiettivo di verificare la coerenza delle scelte strategiche e organizzative rispetto al profilo di rischio e alla relativa sostenibilità.

A ciascuna società è assegnato un *rating* finale che tiene conto della dimensione dell'impresa e dell'impatto sul mercato e sugli assicurati di un'eventuale crisi (approccio rischio/dimensione).

Le valutazioni effettuate nel 2020 hanno prodotto la suddivisione delle compagnie per ciascuna area esaminata (fig. IV.2).